

- (8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sulle quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Per il fluroxipir non è stata stabilita alcuna quantità massima di residui CODEX. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui diverse da quelle elencate per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima (mg/kg)
«Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir	0,1 (*) (p) Orzo, avena, segala, triticale e frumento
	0,05 (*) (p) Altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in (mg/kg)		
	Di carni, compresi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 dell'allegato I	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Fluroxipir	0,5 (*) (p) ex 0206 Rognoni 0,05 (*) (p) Altri prodotti	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la colonna con intestazione «Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir», riportata nell'allegato della presente direttiva.